



N. 4.

Legge che fissa la nuova Tabella degli stipendi e accorda, in via temporanea, un caro viveri.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

A far data dal 1° Aprile 1943:

- a) la Tabella degli stipendi annessa alla Legge organica del 17 Dicembre 1925 N. 34 è sostituita - a tutti gli effetti della Legge ora detta nonché della Legge 8 Marzo 1927 N. 7 sulle pensioni (modificata dal Decreto Consigliare 15 Marzo 1941 N. 4) - da quella allegata alla presente legge:
- b) tutte le indennità o caroviveri di qualsiasi specie e natura, attualmente accordati ai dipendenti in servizio, sono abrogati: restando in vigore solo le indennità specificatamente indicate nella allegata Tabella:
- e) i dipendenti che usufruiscono di abitazione fornita dallo Stato sono assoggettati al pagamento, mediante ritenuta mensile sullo stipendio, di un canone annuo da fissarsi in misura non superiore alle lire tremila.

Art. 2.

Dal 1° Aprile 1943 è concesso a tutti i dipendenti in servizio (impiegati, salariati, incaricati) un caroviveri nella misura del venti per cento sullo stipendio e sulle indennità indicati nella Tabella stessa, fatta eccezione per le indennità di trasporto o cavalcatura, di materiale di medicatura (levatrici) e di attrezzi (cantonieri).

Detto caroviveri non sarà computato agli effetti della imposizione complementare di cui all'art. 19 della Legge 16 Marzo 1922.

Art. 3.

I dipendenti che, con i miglioramenti concessi dai precedenti due articoli, non raggiungono lo stipendio o salario attualmente goduto conservano la differenza in piu' quale indennità ad personam.

Tale indennità dovrà essere assorbita dai futuri aumenti quinquennali o dalle altre provvidenze straordinarie che potessero essere concesse.

Art. 4.

Le concessioni portate dalla presente legge si intendono sottoposte all'obbligo, da parte dei dipendenti, di accettare quelle modifiche che saranno apportate alle leggi organiche, alle leggi sulla pensione e sul trattamento di fine servizio per gli incaricati, nonchè ai singoli capitoli di servizio e ciò anche ove si dovessero togliere o modificare diritti attualmente usufruiti.

Art. 5.

Sarà successivamente stabilito se i miglioramenti delle pensioni, agli impiegati in organico, saranno corrisposti con la forma assicurativa (parte in capitale e parte in assegni mensili) o nel modo indicato dall'art. 17 della Legge 8 Marzo 1927 n. 7.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 Marzo 1943 (1642 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Carlo Balsimelli - Renato Martelli

IL SEGRETARIO DI STATO

a. i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

- Tabella pag. 2-8 B.U. 1/1943 -